

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

40° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	8
7ª - Istruzione	»	9
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	13
10ª - Industria	»	24
11ª - Lavoro	»	29
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	30

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	39
Mafia	»	41

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

32^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Urbani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del CIPE, ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: esame e rinvio)
(R 139 B 00, C01^a, 0001^o)

Il relatore GARATTI riferisce sul contenuto dello schema di regolamento in titolo soffermandosi sulle norme concernenti la composizione e la individuazione delle funzioni. Propone di esprimere parere favorevole.

Il PRESIDENTE sottolinea come lo schema di regolamento configuri una notevole concentrazione di funzioni nel CIPE. Si chiede se ciò sia coerente con le previsioni della legge n. 400 del 1988, inerenti le competenze del Consiglio dei Ministri.

Il senatore GARATTI precisa che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che la composizione del CIPE sia eventualmente integrata dai Ministri competenti nelle diverse materie e che l'articolo 2 consente al Presidente del Consiglio di devolvere al Consiglio dei ministri le deliberazioni di interesse generale rilevante.

Il senatore PERLINGIERI ritiene opportuno un maggiore approfondimento della materia al fine di esprimere un parere più meditato.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere tale esigenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: esame e rinvio)
(R 139 B 00, C01*, 0002°)

Il relatore **CASADEI MONTI**, dopo essersi soffermato sul contenuto delle singole disposizioni dello schema di regolamento in titolo, fa presente che in esso hanno trovato accoglimento i rilievi e le osservazioni formulati dal Consiglio di Stato. Resta, però, da chiarire il punto relativo al diritto di voto dei partecipanti alle riunioni del Comitato che non ne siano componenti permanenti: pur riferita al solo CIPE, l'osservazione avanzata in proposito dal Consiglio di Stato potrebbe riguardare, infatti, anche il CIIS.

Il senatore **GARATTI** precisa che al comma 6 dell'articolo 1 dello schema di regolamento sul CIPE è chiarito che i partecipanti alle riunioni ivi indicati non hanno diritto di voto.

Il senatore **PERLINGIERI** è dell'avviso che anche sul contenuto del provvedimento in titolo si debba compiere un adeguato approfondimento. Propone, quindi, il rinvio dell'esame anche al fine di acquisire le osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(700) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

(Esame)

La relatrice **D'IPPOLITO VITALE** condivide la finalità del decreto-legge, volto ad assicurare una tendenziale uniformità di trattamento tra i dipendenti statali. Procede, quindi, alla illustrazione analitica del contenuto degli articoli del decreto-legge, nonchè degli emendamenti 5.1 e 7.1, da lei stessa proposti.

Il presidente **CORASANITI** avverte che in ordine a tali emendamenti la Commissione bilancio ha pronunciato un parere contrario, per carenza di copertura finanziaria.

Il senatore **PERLINGIERI** osserva, quanto all'articolo 7, che mentre l'estensione ai dipendenti dell'ISVAP del regime pubblicistico si giustifica in ragione della funzione di garanzia di tale ente, non altrettanto può ritenersi per i funzionari di ragioneria del Ministero dell'interno. Domanda chiarimenti al rappresentante del Governo, quindi, circa la connessa disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7.

Il ministro **URBANI** precisa che l'estensione ai funzionari di ragioneria del Ministero dell'interno della riserva prevista dall'articolo 2,

comma 4 del decreto legislativo n. 29 del 1993, è motivata dalla sostanziale equiparazione che già attualmente si riscontra, in tale Dicastero, tra i funzionari in questione e quelli appartenenti ad altre carriere e profili professionali.

Il senatore VILLONE osserva che tale disposizione ha sollevato numerose obiezioni sia nel Dicastero interessato che da parte di dipendenti di altre amministrazioni.

Il ministro URBANI ritiene che le contestazioni evocate dal senatore Villone siano motivate dall'intento di ottenere l'estensione del regime pubblicistico.

Il senatore CARPENEDO si sofferma sulle ragioni, di natura esclusivamente finanziaria, sottostanti al parere contrario della Commissione bilancio in ordine agli emendamenti 5.1 e 7.1.

Il senatore MENSORIO condivide l'impostazione del provvedimento e illustra una proposta di modifica diretta ad estendere l'effetto dell'articolo 7, comma 1, anche ai vice prefetti aggiunti e ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno (emendamento 7.2).

Il presidente CORASANITI avverte che su tale proposta emendativa è necessario acquisire il parere della Commissione bilancio.

Il senatore PERLINGIERI invita a considerare che il decreto-legge si riferisce a tutto il personale statale, e non solo a quello dipendente del *Ministero dell'interno*: qualsiasi ampliamento dei trattamenti speciali nell'ambito di tale Dicastero, peraltro, potrebbe provocare censure di incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza, foriere di effetti negativi anche per l'equilibrio della finanza pubblica.

La sua parte politica, pertanto, è contraria a ogni proposta di estensione dei trattamenti privilegiati.

Il senatore BASTIANETTO rileva che l'indennità di vacanza contrattuale è un istituto sconosciuto nella regolazione dei rapporti lavoro privati ove si applica, ai rinnovi contrattuali, la corresponsione di somme *una tantum*. Auspica, quindi, che anche per tale aspetto vi sia una sostanziale equiparazione tra il settore pubblico e il settore privato.

La senatrice BRICCARELLO ricorda che il decreto legislativo n. 29 del 1993 aveva determinato aspettative di sostanziale innovazione nel regime del pubblico impiego, che peraltro risultano complessivamente deluse.

Il senatore VILLONE osserva che, dopo la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, disposta con il citato decreto legislativo n. 29 del 1993, si sono registrati numerosi tentativi di sottrarre a tale nuovo regime singole categorie di dipendenti pubblici. La sua parte politica, contraria a tali rivendicazioni, non condivide nè la seconda parte dell'articolo 7, comma 1 (concernente i funzionari di

ragioneria del Ministero dell'interno), nè gli emendamenti 5.1, 7.1 e 7.2.

La relatrice D'IPPOLITO VITALE, in sede di replica, non trova del tutto fondato il rilievo della Commissione bilancio circa l'emendamento 5.1, considerato che la stessa disposizione di cui all'articolo 5, comma 1 non prescrive, ma consente semplicemente alle amministrazioni la proroga dei contratti di lavoro di cui si tratta.

Il ministro URBANI ritiene che la stessa estensione del numero dei dipendenti pubblici imponga una sostanziale articolazione dei regimi di impiego e di trattamento, assicurando equità e omogeneità nell'ambito delle categorie e delle carriere. Rileva, quindi, che i fondamentali propositi di riforma del decreto legislativo n. 29 del 1993, sono stati finora sostanzialmente disattesi: occorre, pertanto, porre rimedio a tale riguardo.

Quanto agli emendamenti, invita i proponenti a ritirarli, anche in considerazione del parere formulato dalla Commissione bilancio.

In ordine alla disposizione di cui alla seconda parte del comma 1 dell'articolo 7, si rimette alla valutazione della Commissione.

La relatrice D'IPPOLITO VITALE ritira gli emendamenti 5.1 e 7.1.

Il senatore MENSORIO ritira l'emendamento 7.2, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-federativo sull'insieme del provvedimento e ribadisce l'orientamento contrario alla disposizione di cui alla seconda parte del comma 1 dell'articolo 7.

La Commissione, quindi, conferisce alla relatrice l'incarico di riferire all'Assemblea, proponendo la conversione in legge del decreto-legge in titolo ed autorizzandola a richiedere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CORASANITI avverta che la seduta, già convocata per le ore 15,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (700)

Art. 5.

Al comma 1, penultimo rigo, dopo le parole: «31 dicembre 1994.» inserire il seguente periodo: «I medesimi benefici si applicano al personale assunto ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nel periodo 1991-1992, che non hanno ottenuto la proroga dei contratti».

5.1

D'IPPOLITO VITALE

Art. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ex carriere direttive dello Stato, inquadrare al 9° livello funzionale, comprese le Amministrazioni autonome».

7.1

D'IPPOLITO VITALE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995, ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria appartenenti alla carriera prefettizia e di ragioneria dell'Amministrazione Civile dell'Interno è attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente al 66 per cento di quello rispettivamente previsto per i vice prefetti ispettori e per i primi dirigenti di ragioneria. La suddetta percentuale è ridotta al 57 per cento per i funzionari della carriera prefettizia e di ragioneria con il grado di direttore di sezione ed al 49 per cento per quelli con il grado di consigliere e di vice consigliere».

7.2MAGLIOZZI, MENSORIO, BATTAGLIA, MARI-
NELLI

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia Anedda.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(798) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta di ieri, dopo la chiusura della discussione generale e l'intervento del rappresentante del Governo.

Non essendo stati presentati emendamenti la Commissione dà mandato al senatore Bucciero di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 798 autorizzandolo altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

22ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione D'Onofrio e il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Marano.

La seduta inizia alle ore 16,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario MARANO risponde all'interrogazione n. 3-00067 dei senatori Bergonzi ed altri, sulle orchestre sinfoniche della RAI di Milano e di Roma. Premesso che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della società, restando esclusa qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge n. 103 del 1975, nel quadro delle direttive formulate dalla apposita Commissione parlamentare, il Governo ha comunque interessato la concessionaria RAI relativamente al problema oggetto dell'interrogazione. Il consiglio di amministrazione ha fatto peraltro presente che i complessi sinfonici in questione, almeno in merito alla consistenza effettiva dei componenti, non erano più in grado di assicurare un adeguato livello artistico, con evidente scadimento della qualità musicale. Una parziale positiva eccezione era costituita dall'orchestra di Torino, anche grazie all'accordo di coproduzione con la Fondazione San Paolo.

Stanti gli elevatissimi costi di gestione che per le tre orchestre di Roma, Milano e Torino avrebbero potuto raggiungere tra breve la vertiginosa cifra di 70 miliardi all'anno, il consiglio di amministrazione della RAI ha deciso, il 21 aprile scorso, di sciogliere le tre compagnie e fondare, con i musicisti che si fossero dichiarati consenzienti, una nuova orchestra sinfonica nazionale, per la cui sede è stata scelta la città di Torino, grazie alla presenza di un *auditorium* molto ampio, alle garanzie offerte dal contributo finanziario della Fondazione San Paolo e all'elevato numero di abbonati per stagione.

Quanto alle disciolte orchestre di Milano e di Roma, i vertici aziendali hanno ribadito il loro impegno alla formazione di due nuove orche-

stre ove si riscontri un parallelo effettivo interessamento istituzionale e dei privati. Progetti in tal senso sono infatti attualmente in fase di studio.

Il senatore BERGONZI si dichiara completamente insoddisfatto, dal momento che la creazione di una nuova orchestra nazionale con sede a Torino certamente non equilibra il forte impoverimento culturale seguito alla soppressione delle orchestre di Roma e Milano. La musica italiana rischia, con questi provvedimenti inopportuni, di restare emarginata dal contesto internazionale, come è confermato da altri eventi culturalmente molto penalizzanti quale la vendita di grandi case discografiche italiane a soggetti stranieri.

Quanto alla orchestra RAI di Milano in particolare, la soluzione adottata dalla RAI mortifica i progetti in corso di elaborazione che avevano registrato la disponibilità economica, culturale e politica sia dell'amministrazione comunale che di quella provinciale; la responsabilità della soppressione di due soggetti culturali di così grande rilievo deve essere quindi interamente addebitata all'attuale compagine governativa.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, è ripresa alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(797) Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione

(624) Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico ed abolizione degli esami di seconda sessione

(33) BISCARDI ed altri: Nuove disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica

(691) ALBERICI ed altri: Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; attività didattiche integrative; decentramento e nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto.

In conseguenza delle deliberazioni assunte dalla Commissione nella seduta di ieri, il presidente relatore BISCARDI integra la propria relazione già svolta sui disegni di legge nn. 624 e 33 il 2 agosto scorso, riferendo innanzitutto alla Commissione sul decreto-legge n. 523. Premesso che la dizione corretta degli esami che si intende abolire è indiscutibilmente quella di «esami di riparazione e di seconda sessione», come correttamente riportato nel disegno di legge n. 691, egli si sofferma in particolare sul comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge, che fissa al termine del primo periodo di verifica collegiale dei risultati conseguiti dagli alunni il momento in cui il consiglio di classe può richiedere l'attivazione degli interventi di sostegno. Tale termine, stante l'attuale possibilità per gli istituti di organizzare la propria attività in trimestri o in quadrimestri, risulta inadeguato, soprattutto nel caso in cui l'istituto scelga la seconda opzione. Pertanto occorrerebbe alternativamente rendere obbligatoria la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri, ovvero adot-

tare un termine anticipato, che potrebbe essere ad esempio la conclusione delle vacanze natalizie.

Suscita inoltre qualche perplessità la obbligatorietà della contrattazione con le organizzazioni sindacali prevista dall'articolo 3 per l'utilizzo del personale docente nello svolgimento delle attività di sostegno, e ciò soprattutto dal momento che l'adozione della decretazione d'urgenza da parte del Governo rende la disposizione applicabile fin dal corrente anno scolastico, con evidenti difficoltà di carattere tecnico.

Infine, la disposizione che consente lo svolgimento delle attività di sostegno anche dopo la data del 30 giugno (corrispondente alla conclusione formale dell'anno scolastico) e fino al 15 luglio ingenera il dubbio che si ripresenti, sotto mentite spoglie, una nuova forma di esami di riparazione, che anzichè tenersi a settembre si terrebbero a metà luglio. Questa ipotesi è da respingere fermamente, essendo infatti eventualmente più opportuno prolungare le attività scolastiche curricolari - che oggi in concreto si concludono nei primi giorni del mese di giugno - fino al 30 giugno effettivo.

Il Presidente relatore riferisce quindi sul disegno di legge n. 691, di iniziativa delle senatrici Alberici ed altre, segnalandone in primo luogo l'organicità dell'impianto: esso infatti dedica il capo I all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, il capo II alle attività didattiche integrative, il capo III all'avvio dell'anno scolastico e il capo IV al decentramento. Al riguardo, segnala che l'ordine degli ultimi due capi andrebbe invertito, poichè il decentramento precede logicamente e cronologicamente l'avvio dell'anno scolastico. Relativamente ai corsi di sostegno e recupero, il Presidente relatore richiama l'attenzione sul fatto che il testo in esame consente il loro affidamento anche a docenti diversi dai titolari delle classi, con il pericolo di un conflitto fra le valutazioni che sul medesimo studente possono venire espresse dal docente titolare e da quello incaricato del corso di recupero. D'altra parte la questione si lega al nodo della disponibilità o meno del personale docente in servizio ad effettuare la prestazione aggiuntiva di tali corsi, con le correlate implicazioni finanziarie. Il Presidente relatore prospetta allora l'opportunità di introdurre una norma che attribuisca in via generale al personale docente in servizio il compito di effettuare i corsi di recupero e sostegno. Certamente, ciò richiederà un nuovo atteggiamento da parte della classe docente nel suo complesso nei confronti di tale impegno; ove poi i docenti in servizio non intendessero impegnarsi nei corsi di sostegno neppure di fronte a sostanziosi incentivi economici, sarebbe giocoforza ricorrere a nuovo personale, che peraltro dovrebbe necessariamente disporre della specifica abilitazione.

Il Presidente relatore dichiara quindi di non condividere quanto previsto al capo IV in materia di regionalizzazione dell'ordinamento scolastico: egli ricorda che anche presso la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, ad un primo orientamento favorevole a regionalizzare totalmente la materia scolastica, dopo una più approfondita riflessione fece seguito la consapevolezza che occorre mantenere una riserva allo Stato, in consonanza del resto con il dibattito svoltosi all'Assemblea costituente. Allo Stato infatti va riservata la competenza a dettare le norme fondamentali sull'ordinamento scolastico, così da assicurare l'uniformità su tutto il territorio nazionale dei caratteri essenziali del servizio scolastico, come gli orari e i *curricula*, mentre i necessari

elementi di flessibilità potranno essere introdotti attraverso il conferimento di autonomia agli istituti. Il problema è quindi quello di individuare il giusto punto di equilibrio del decentramento: non vi è dubbio, ad esempio, che la distribuzione delle scuole sul territorio è materia di competenza delle regioni e degli enti locali e che ciò comporta anche un forte decentramento nell'organizzazione del Ministero.

Vi è infine il problema dell'avvio dell'anno scolastico, che si lega direttamente all'abolizione degli esami di riparazione. È certo che, al fine di assicurare un ordinato avvio dell'anno scolastico, occorre pregiudizialmente risolvere le questioni della razionalizzazione della rete scolastica sul territorio, del ricambio dei docenti - in questo senso era apprezzabile il primo disegno di legge governativo - ma soprattutto sopprimere la distinzione fra organico di diritto e organico di fatto, fonte di infinite difficoltà e problemi per di tutti i provveditori d'Italia. In tale prospettiva occorrerà responsabilizzare anche le famiglie, affinché entro un termine preciso provvedano ad indicare senza ambiguità la scuola cui iscrivono i figli: solo in questo modo, infatti, sarà possibile determinare tempestivamente e con certezza gli organici delle scuole.

In conclusione, il Presidente relatore afferma che la scuola richiede indubbiamente riforme ardite, ma che queste possono produrre effetti catastrofici se vengono calate su una realtà non previamente riordinata e si dichiara convinto che, con il concorso di tutte le forze politiche, sia possibile giungere rapidamente alla stesura di un organico testo che risolva in maniera soddisfacente le tre essenziali questioni dell'abolizione degli esami di riparazione, dell'assetto dei corsi di sostegno e recupero e dell'avvio dell'anno scolastico.

Avverte infine che sono disponibili una Nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato sul decreto-legge n. 523 ed uno studio della Biblioteca di documentazione pedagogica - Unità italiana di Eurydice dedicato all'insuccesso scolastico in Europa e alle strategie per la sua soluzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 007 000, C07*, 0008*)

Il presidente BISCARDI informa che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di fissare alle ore 12 di giovedì 22 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi urgenti in materia di università.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

19ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Franco Cappuccini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: audizione del professor Franco Cappuccini
(R 048 000, C08ª, 0001ª)

Dopo una breve introduzione del presidente BOSCO, interviene il professor CAPPUCINI, il quale precisa che la sua presenza alla seduta ha luogo a titolo personale, in quanto il Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, di cui egli è stato a lungo Presidente, ha terminato il suo ciclo quadriennale di attività nello scorso mese di aprile e non è stato ancora ricostituito.

Osserva quindi che la conversione dei segnali dalla forma analogica a quella numerica ha avviato la rivoluzione del settore segnando un primo momento di convergenza delle tecnologie elettroniche, informatiche e delle telecomunicazioni, queste ultime intese nell'accezione più larga del termine, inclusiva della radiodiffusione. I segnali, una volta numerizzati, divengono dati che possono essere memorizzati e trattati con metodologie informatiche e, in quanto numeri, possono essere trattati con raffinatezza, allo scopo di proteggere i dati, renderli intelligibili solo da chi è autorizzato a fruirli e possono altresì realizzare la compressione del contenuto informativo. L'utilizzazione del dato numerico, ovviamente, non trova limiti se non nella fantasia di chi lo propone e nella disponibilità dei potenziali fruitori del messaggio. Si tratta di un'evoluzione piena di incognite e di rischi, perchè i servizi che le tecnologie dell'informazione rendono possibili hanno una grande capacità di influire sull'industria manifatturiera di componenti e terminali, su quella delle infrastrutture di telecomunicazione, sui fornitori dei servizi e sui produttori delle tecnologie di software. È ovvio che l'effettivo decollo del settore dipende poi da fattori economici e sociali e dalla capacità del le-

gislatore di intervenire con rigore e precisione, ma lasciando nel contempo larghi margini all'iniziativa imprenditoriale.

Ora, il nostro sistema di telecomunicazione muove da talune peculiarità negative, rappresentate da una situazione di concorrenza solo iniziale nel settore di servizi a valore aggiunto, dal monopolio SIP sulle infrastrutture di rete, dallo scarso sviluppo dell'editoria elettronica, da un sistema televisivo quasi esclusivamente basato sull'etere o dall'apertura solo in tempi recentissimi della concorrenza per le telecomunicazioni mobili.

In ordine a tale ultimo aspetto, si sofferma sulla vicenda del GSM ed illustra le ragioni che hanno portato il nostro Paese solo con grave ritardo ad attuare gli indirizzi comunitari sull'apertura alla concorrenza del mercato della telefonia mobile (ricorda in particolare che si è perso troppo tempo in sottili argomentazioni giuridiche interpretative della concessione esclusiva alla SIP, anche a causa dell'eccessivo irrigidimento del concessionario esclusivo e della incapacità del Ministero delle poste ad esercitare la propria autorità).

Questa vicenda ha comunque messo in luce l'inadeguatezza del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazione (D.P.R. n. 156 del 1973) e ha evidenziato che l'occupazione arbitraria delle frequenze è dilagata dalle bande destinate alla radiodiffusione mediante sistemi di terra a quelle destinate ad altri servizi quali la telefonia mobile. A partire dalla legge n. 223 del 1990, poi, la stratificazione di successivi provvedimenti ha legittimato tale occupazione degli spazi riservati alla telefonia mobile, tanto che la revisione generale del piano di ripartizione delle frequenze ai differenti servizi radio non è più procrastinabile se si vuole tener conto dei più moderni orientamenti che vanno emergendo in materia.

Il professor Cappuccini fa notare poi che l'affermazione secondo la quale l'uso praticamente esclusivo delle reti radioterrestri nel nostro Paese sarebbe frutto di arretratezza tecnologica non risponde pienamente al vero.

In primo luogo non esistono gravi carenze in Italia sul piano della ricerca industriale. Piuttosto, l'impegno finanziario che il Paese dedica alla ricerca appare ancora inadeguato e il nostro inserimento nei grandi programmi di ricerca comunitari non ha ancora raggiunto livelli soddisfacenti, mentre sarebbe necessario sviluppare sinergie tra la ricerca pubblica e quella svolta dalle imprese private in un quadro generale di politica economica ed industriale che riconosca il ruolo strategico delle telecomunicazioni.

Tra l'altro, il nostro Paese possiede già una rete in fibra ottica di concezione avanzata, con una diffusione molto capillare che arriva ormai non lontano dall'utente domestico. Per quanto concerne il satellite, poi, il satellite ITALSAT è un esempio di concezione e uso di tecnologie di avanguardia.

I motivi del mancato sviluppo del cavo e del satellite vanno quindi ricercati altrove e risiedono in primo luogo in una normativa legislativa che ne ha deliberatamente impedito lo sviluppo. Oltre al già citato testo unico del 1973, ricorda la legge n. 103 del 1975, il cui articolo 14 poneva le premesse per impedire sia la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo sia la radiodiffusione privata di carattere commerciale.

Questa legge, tra l'altro, imponeva che gli impianti in cavo dovessero essere monocanali, quando almeno da venti anni nel resto del mondo si installavano impianti pluricanale, enormemente più convenienti. Bisognava attendere il decreto legislativo n. 73 del 1991 per consentire l'apertura ad impianti pluricanale.

Avendo la normativa in questione praticamente messo fuori mercato la distribuzione via cavo, i soggetti interessati hanno inevitabilmente concentrato la loro attenzione sul mezzo radio, e così ha avuto origine il caos dell'etere (questo mentre altri Paesi europei ripartivano le risorse tra radio, cavo e satellite).

Non si può quindi dire che la mancanza di reti televisive via cavo debba essere imputata ad arretratezza tecnologica.

Per quanto concerne il satellite, esso si sviluppa in Europa nella seconda metà degli anni '80 ed acquisisce una crescita rapida all'inizio degli anni '90.

In Italia tra il 1984 e il 1986, un Comitato istituito nell'ambito del Ministero delle poste affronta per la prima volta uno studio tecnico sull'argomento, ma ad esso non viene dato alcun seguito.

Nel 1991, in conseguenza del programma EUROPESAT, il Ministero è indotto a riprendere l'argomento, prendendo atto che è ormai giunto il momento per l'introduzione operativa nel nostro Paese della radiodiffusione via satellite. Viene quindi avviato un nuovo studio, che muove dalla considerazione che in Italia le reti diffusive terrestri offrono già un considerevole numero di programmi e che quindi sia possibile fare un salto di qualità introducendo la televisione ad alta definizione mediante il sistema HD-MAC, allo studio del quale partecipa anche un consorzio italiano capeggiato dalla RAI. Se si segue tale strada risulta più vantaggioso ricorrere ad un sistema satellitare nazionale costituito da una coppia di satelliti operativi e da un terzo satellite di scorta. Lo studio prevedeva che il primo satellite doveva essere lanciato nel corso di quest'anno, seguito a distanza di uno o due anni dal secondo. Purtroppo, anche questo studio è rimasto finora lettera morta.

Intanto, gli orientamenti del mercato mutano e già si assiste ad un calo di interesse per la televisione ad alta definizione, mentre emergono nuove tecniche numeriche di compressione, che favoriscono l'ideazione di nuovi servizi a pagamento.

Da ultimo, uno studio condotto dal Consiglio Superiore Tecnico su incarico del Ministero e concluso nel febbraio scorso, preso atto della disponibilità dell'industria spaziale nazionale a realizzare un satellite competitivo, giunge alla conclusione che la soluzione dei problemi della radiodiffusione via satellite sia meglio ottenuta da un satellite nazionale e che sia da promuovere l'adozione della tecnica numerica. Detto studio evidenzia anche la necessità di passare sollecitamente alla fase operativa e precisa che l'ente imprenditoriale che assumerà la responsabilità globale dell'impresa effettui uno studio aggiuntivo per definire servizi, configurazione del sistema, posizione orbitale e piano economico.

Quest'ultimo studio non è stato reso noto: anche la mancata attuazione della diffusione televisiva da satellite non può quindi essere attribuita all'arretratezza tecnologica.

Il professor Cappuccini si sofferma poi sull'evoluzione della diffusione della distribuzione sonora e televisiva nel contesto multimediale, rilevando che la transizione dall'analogico a numerico assume rilevante

importanza in relazione ai tempi necessari per compierla. Si prevedono infatti tempi non brevi, nell'ordine della decina di anni. Durante questo periodo sistemi analogici e numerici dovranno essere diffusi e distribuiti simultaneamente allo scopo di ridurre il tempo di passività economica della fase di transizione. Però, la diffusione simultanea richiede disponibilità di frequenze durante il periodo di transizione e, per le reti terrestri, questo problema riguarda sia la radiodiffusione sonora che quella televisiva. Per la prima, il sistema numerico che verrà introdotto consentirà la ricezione con la qualità *compact disc* anche sui mezzi mobili. Per la seconda, più che il miglioramento della qualità interessa l'aumento del numero dei programmi di qualità standard allocabili in ogni singolo canale analogico.

In ogni caso, particolarmente in Italia, l'affollamento delle bande di frequenza è notevole e quindi la situazione è altamente critica (in Italia sono attualmente in esercizio circa ventimila impianti trasmettenti televisivi che rappresentano il quaranta per cento del numero totale di quelli installati in Europa); invece, per la diffusione da satellite e via cavo non vi sono grandi difficoltà, considerata l'alta potenzialità di questi mezzi.

L'interattività richiede la comunicazione nei due sensi, che il mezzo cavo consente con una vasta gradazione di possibilità, mentre il mezzo radio è più rigido. Forme elementari di interattività sono già attuate usando come via di ritorno la linea telefonica e sono attualmente in studio possibilità di istituire canali radio di ritorno a bassa capacità (nel caso delle reti radio terrestri).

Nel frattempo, le sinergie satellite-cavo sono in pieno sviluppo a livello tecnico e a livello di servizi, soprattutto in Germania ed in Inghilterra.

In Italia è necessario sin d'ora, quindi, decongestionare almeno l'aspetto radio e realizzare procedimenti di pianificazione o ripianificazione delle assegnazioni di frequenze, ma ciò richiede interventi drastici sulla situazione esistente e quindi un notevole coraggio da parte del legislatore. Inoltre, per risolvere il problema dei ponti radio di trasferimento dei segnali che alimentano gli impianti trasmettenti si potrebbe incentivare la migrazione totale o parziale verso il satellite con l'adozione della tecnica numerica. La collocazione sul satellite dei circuiti radio di trasferimento potrebbe essere effettuata in tempi brevi, risolvendo rapidamente i problemi di disponibilità di frequenze della telefonia mobile e di altri servizi radio. La durata della fase transitoria potrebbe essere abbreviata sia dal passaggio sul satellite di un gruppo numeroso di gestori, sia favorendo la nascita di altri servizi a pagamento (pay-tv, video quasi on demand, canali tematici).

Per l'acquisizione del satellite sono possibili poi varie soluzioni, ma occorre evitare che per la ricezione da satellite si producano le condizioni di interferenze che rendono scadente la ricezione sulle reti terrestri. Questo pericolo esiste perchè la banda dei 12 GHz, sulla quale si effettua la diffusione da satellite, può essere usata anche per emissioni terrestri e ospitare un notevole numero di canali.

Sul fronte della distribuzione via cavo, appare interessante invece una iniziativa assunta dalla SIP, che si propone di investire circa cinquemila miliardi per distribuire sul doppino telefonico in rame, in aggiunta alla telefonia un segnale televisivo numerico di qualità standard.

In conclusione, il professor Cappuccini osserva che il momento attuale è propizio per far decollare anche in Italia servizi multimediali, ma occorre effettuare in tempi brevi uno studio globale di carattere tecnico ed economico sulla base di indirizzi politici chiari e degli orientamenti comunitari. Questo studio, da affidare ad un ristretto gruppo di esperti e da rendere pubblico a ulteriore garanzia di trasparenza e obiettività, avrebbe anche il merito di filtrare le varie iniziative e mettere in luce le aree normative delle telecomunicazioni che richiedono più urgenti interventi di revisione. Lo studio sui servizi multimediali potrebbe costituire elemento per la formulazione del nuovo piano decennale delle telecomunicazioni.

Per quanto concerne infine il problema delle istituzioni di un organo di regolamentazione, ritiene che gli indirizzi generali debbano essere fissati dal potere politico mentre le funzioni di regolazione e vigilanza dell'autorità dovrebbero avere carattere tecnico specialistico con garanzia di indipendenza.

Si potrebbe utilizzare, a tal fine, la già esistente autorità garante della concorrenza e del mercato, che opera con rigore ed imparzialità, anche perchè rispetto delle regole della concorrenza del mercato presenta aspetti istituzionali comuni per i diversi servizi. Il professor Cappuccini propende quindi per l'ipotesi di realizzare un'unica Autorità che avrà il compito anche di definire la ripartizione e l'assegnazione delle frequenze, di controllare le caratteristiche tecniche delle emissioni e della qualità dei servizi e dovrà essere dotata di precisi poteri in ordine alle omologazioni e alle tariffe. Le attività che la legge Mammi attribuisce al Garante dovrebbero rimanere invece immutate.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore ALÒ chiede elementi conoscitivi più precisi sull'attuale diffusione della fibra ottica in Italia, considerate le stime assai diverse sui costi che si dovrebbero sostenere per completare la rete. Domanda infine chiarimenti circa l'inopportunità evidenziata dal professor Cappuccini di associare anche l'informatica alle competenze di una nuova autorità delle telecomunicazioni.

Il senatore CARPINELLI chiede di conoscere più approfonditamente le motivazioni del ritardo del sistema italiano e in che misura le peculiarità negative del sistema di telecomunicazione nazionale, evidenziate nel documento di base della Commissione e riprese dal professor Cappuccini, abbiano influito. Domanda inoltre in che misura il Garante può garantire equità e funzionalità al sistema in un contesto di offerta diversificata di servizi.

La senatrice FAGNI, dopo aver evidenziato come lo scenario prospettato dal professor Cappuccini indichi nuove opportunità ma anche pericoli e rischi, chiede chiarimenti sulla qualità dell'offerta esistente di terminali e di mezzi trasmissivi anche per comprendere meglio come può accadere in Italia il passaggio dal sistema analogico a quello digitale. Inoltre, premesso che a suo avviso gli studi tecnico-economici del Consiglio tecnico superiore non hanno avuto seguito anche per il peso determinante di interessi economici e politici, chiede in che misura la

transizione al sistema numerico possa essere influenzata dalla necessità di smaltire gli stock esistenti.

Il senatore STANZANI GHEDINI chiede chiarimenti circa le modalità di utilizzazione dell'etere ed in particolare se è possibile spostare segnali o su bande in GIGA HERTZ ovvero su quelle attualmente utilizzate da RAI 1, ottenendosi una moltiplicazione delle possibilità di trasmissione; tale trasferimento potrebbe essere ulteriormente caratterizzato anche dall'utilizzo della tecnica numerica.

Pone ulteriori quesiti circa la necessità per l'interattività di disporre di sistemi di comunicazione a banda larga, sulle tecniche di compattazione del segnale, sulla diversità o meno dei sistemi di comunicazione mobile che sarebbero adottati rispettivamente da TELECOM e da Omnitel Pronto Italia. Dopo aver prospettato l'opportunità di approfondire il tema dei ritardi dell'Italia al fine di disporre di un sistema globale di telecomunicazioni, chiede se stime diverse riferentesi ai costi del cablaggio si giustificano dall'esame di Paesi diversi a differente grado di diffusione della fibra ottica. Domanda infine se, in base a quanto ha affermato il professor Cappuccini, l'elaborazione di una normativa non debba necessariamente seguire un approfondito studio di carattere tecnico ed economico.

Il senatore PEDRAZZINI si associa alla richiesta di conoscere dati precisi sulla distribuzione della fibra ottica sul territorio nazionale, con riferimento non solo alla rete TELECOM ma anche ad altri soggetti che gestiscono servizi di pubblica utilità. Evidenzia altresì il rischio di un'eccessiva accentuazione dell'impegno dei mezzi trasmissivi rispetto alla definizione dei contenuti da diffondere.

Seguono risposte del professor CAPPUCINI.

Il Professore ricorda in primo luogo che dati aggiornati sulla distribuzione della fibra ottica su territorio nazionale sono in possesso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè di Telecom Italia. Fa presente altresì, in risposta alla richiesta del senatore Stanzani che il cavo in fibra ottica ha una capacità trasmissiva enormemente superiore al cavo coassiale.

Il presidente BOSCO sospende la seduta in occasione di votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 11,20.

Il professor CAPPUCINI prosegue nella sua replica facendo osservare che raggiungere gli appartamenti degli utenti con la fibra ottica non significa di per sé assicurare la multimedialità agli utenti, bensì semplicemente garantire loro le infrastrutture. La multimedialità, infatti, si realizza trasportando, oltre la rete, come è ovvio, anche i servizi, che devono essere eterogenei (quest'ultimo aspetto incontra, purtroppo, ancora troppi limiti di carattere legislativo in Italia). Pertanto, per analizzare i costi di questa operazione adeguatamente, occorre distinguere tra la spesa per la realizzazione completa della rete e quella per la trasmissione dei servizi.

Tra l'altro, oggi non è conveniente portare la fibra ottica negli appartamenti : in base ad una semplice analisi dei costi e dei benefici appare infatti più che sufficiente l'uso del doppino telefonico.

Fa presente poi che le reti alternative esistono già e potrebbero essere meglio utilizzate, ad esempio, ove i gestori del radiomobile diventassero più di due e potrebbero essere sviluppate per creare un mercato concorrenziale anche sul versante della gestione delle infrastrutture.

Un costo ipotizzato di trentamila miliardi per la realizzazione completa della rete, pertanto, può essere congruo se riferito al semplice trasporto nella rete degli appartamenti, ma occorre uno studio tecnico ed economico per la definizione dei servizi.

Fa poi presente che il sistema numerico, attraverso la compressione, consente la trasmissione di pluralità di programmi su un unico canale analogico e quindi potrebbe essere realizzato anche per l'alta definizione, che però comporta costi elevati per l'installazione di adeguati ricevitori.

Bisognerebbe allora cambiare strada rivolgendo per esempio il mercato verso il settore della produzione di schermi televisivi piatti.

Al senatore Stanzani Ghedini fa poi presente che l'utilizzazione delle bande terrestri per la trasmissione in forma numerica è possibile, però non garantisce una qualità limpida del segnale come possono invece offrire il satellite e il cavo che non risentono, a differenza delle bande terrestri, degli ostacoli naturali. Ovviamente, però, l'utilizzazione degli algoritmi consente una protezione del segnale comunque sufficiente a garantire una qualità discreta. Precisa poi che per il satellite ed il cavo, la normativa europea sarà già definita entro la fine dell'anno, mentre per la trasmissione via terra occorreranno tempi più lunghi.

Al senatore Alò ribadisce che l'Autorità deve essere unica per tutto il settore delle telecomunicazioni (televisione inclusa), mentre dovrebbe essere mantenuta l'Autorità ad hoc per l'informatica. È però essenziale che l'Autorità per le telecomunicazioni sia veramente indipendente.

Al senatore Carpinelli, infine, fa notare che la normativa vigente nel nostro Paese è fortemente condizionante perchè eccessivamente orientata in termini monopolistici e questo crea notevoli problemi di conformità alle direttive europee oltre che essere, come è ovvio, di ostacolo allo sviluppo tecnologico del mercato. Occorre pertanto intervenire in via legislativa, cominciando con il modificare il Codice delle telecomunicazioni del 1973.

Il presidente BOSCO dichiara quindi conclusa l'audizione del professor Cappuccini,

La seduta termina alle ore 12,15.

20ª seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
BOSCO*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, il Presidente, professor Guido Rey e il professor Ferrante Pierantoni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione**

Dopo una breve introduzione del presidente BOSCO, ha la parola il professor REY, il quale ricorda che obiettivo dell'Autorità che egli presiede è quello di realizzare una rete informatica unitaria per la pubblica amministrazione che sia tecnologicamente avanzata e in grado di offrire un servizio all'utente nel rispetto del contenimento dei costi. Per rete unitaria non deve intendersi una rete unica, bensì una rete idonea a consentire il dialogo tra le varie pubbliche amministrazioni. Questa rete dovrà essere realizzata, secondo un piano già predisposto, entro il 1997.

Rileva poi che attualmente l'esistenza di forti presenze monopolistiche nel settore e anche una certa miopia da parte della pubblica amministrazione hanno sinora impedito un adeguato sviluppo dell'informatizzazione. L'attenzione deve concentrarsi sulla domanda, tenendo presente che larga parte di essa viene proprio dalla Pubblica Amministrazione, che avverte oggi l'esigenza di migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Interviene quindi il professor PIERANTONI, il quale rileva che l'attuale momento è caratterizzato da un elevato tasso di sviluppo tecnologico in vari settori ed in particolare in quello microelettronico, favorito dal superamento della guerra fredda, che aveva conservato sotto segreto militare numerose scoperte tecnologiche.

La progressiva e sempre più ampia diffusione della microelettronica ha trovato ampio spazio nel comparto delle telecomunicazioni e delle trasmissioni televisive: le capacità di compressione del segnale sono oggi tali da poter garantire l'offerta di servizi ampiamente diversificati.

Le difficoltà maggiori che incontra il nostro paese nel settore della multimedialità sono insite più nella incapacità di affrontare una situazione nuova con strumenti adatti a regolare il mercato piuttosto che in un vero e proprio divario tecnologico rispetto, soprattutto, agli Stati Uniti.

Non è facile prendere atto che lo sviluppo tecnologico è sempre meno controllato dai Governi, ma risulta piuttosto condizionato dai mercati, da quello dell'intrattenimento e dei giochi a quello delle televendite e dei servizi bancari telematici, al di fuori di ogni condizionamento dirigistico.

La standardizzazione, che per sua natura tende a guardare più all'esistente che alle prospettive future, in un momento caratterizzato da un elevato tasso di innovazione tecnologica, rappresenta indubbiamente la sfida più impegnativa e difficile per tutti: per i tecnici e gli operatori di settore e per i Governi.

Vi è poi l'esigenza di garantire la trasparenza dell'informazione, che rappresenta un problema molto delicato nell'attuale fase di sviluppo tecnologico. Ad esso si sommano le difficoltà connesse alla gestione della trasmissione delle informazioni non desiderate.

In tale quadro, l'adozione della tecnologia digitale sembra poter promuovere l'estensione del raggio di azione dei vari operatori e quindi,

invece di un processo di convergenza e di integrazione tra i diversi settori si dovrebbe prevedere un elevato tasso di collaborazione e cooperazione tra le differenti aree attinenti alla telecomunicazione, alla televisione e all'informatica.

Per quanto concerne l'Italia, se si vuole sviluppare il mercato, occorre in primo luogo superare i monopoli delle infrastrutture di rete, tenendo ben distinti tutti gli aspetti tecnologici, che devono essere in ogni caso resi pubblici e, per quanto possibili, trasparenti all'utente. Si deve lasciare al mercato, regolamentato in modo adeguato, la possibilità di stabilire quante reti possano coesistere in un giusto rapporto di equilibrio, tenendo in debito conto tutti i *network* di carattere internazionale che saranno disponibili in Italia, limitandosi alla creazione di una Autorità che garantisca a tutti un sistema equo di regolamentazione degli accessi e di tariffazione.

Alla luce di quanto considerato, si ritiene necessario un nuovo organo di collegamento per le infrastrutture di rete di trasmissione di qualsiasi tipo, quale potrebbe essere una Autorità per le reti di comunicazione. L'Autorità per l'antitrust e quella per l'informatica nella Pubblica Amministrazione potrebbero continuare a garantire le aree di rispettiva competenza, mentre dovrebbero essere potenziati i compiti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Concludendo, fa rilevare che in un mondo caratterizzato dal diffondersi di imprese virtuali e nel quale sta prevalendo sempre più la tendenza ad una estrema personalizzazione del prodotto, appaiono perentori a priori tutte le strategie basate sui monopoli, e ciò tanto più nel settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da grande flessibilità ed altamente controllabile dall'utenza.

Seguono i quesiti dei senatori.

Il senatore DEBENEDETTI, ritenuto che appare difficile realizzare in Italia un organismo regolatore effettivamente indipendente, chiede di conoscere meglio le intenzioni della Pubblica Amministrazione nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica, tenuto conto anche delle conclusioni contenute nel rapporto Bangemann.

Il professor PIERANTONI sottolinea che i tre settori delle telecomunicazioni, della televisione e dell'informatica vanno convergendo come sistemi di diffusione dell'informazione, mentre a suo avviso resteranno separati se considerati dal punto di vista dei soggetti fornitori dei servizi.

L'Autorità per le telecomunicazioni dovrebbe garantire la qualità dell'informazione ed impedire agli operatori, di rendere incompatibili, per loro profitto, sistemi per loro natura compatibili, danneggiando in tal modo l'utenza.

Il senatore DEBENEDETTI, in proposito, esprime forti perplessità sul fatto che vi possa essere un'autorità preposta a stabilire il livello di qualità dell'informazione.

Il senatore STAJANO chiede quali siano i problemi più importanti sui quali l'Autorità per l'informatica potrà intervenire.

Il professor REY fa presente che l'Autorità per l'informatica intende operare sul versante della esplorazione di sistemi di comunicazione rapidi, quali la posta elettronica, per migliorare e velocizzare il dialogo all'interno della Pubblica Amministrazione. Il progetto di rete unitaria cui ha fatto riferimento nell'intervento introduttivo, pur non essendo di per sè sufficiente a garantire il raggiungimento dell'obiettivo, appare però una premessa indispensabile.

Dopo aver assicurato che l'Autorità ha ben presente le indicazioni del rapporto Bangemann avverte che però essa si pone rispetto a questo documento con una diversa strategia, considerato che essa ha il compito primario di garantire la qualità del servizio al cittadino, tenendo presente in primo luogo l'utilizzazione effettiva da parte dell'utente delle nuove tecnologie. Si rischia altrimenti di scaricare su molti un costo che servirebbe solo a migliorare la qualità del servizio per pochi cittadini.

La Pubblica Amministrazione è tuttavia convinta oggi che senza l'informatizzazione, non è possibile raggiungere obiettivi di efficienza e qualità.

Il presidente BOSCO chiede entro quali tempi sarà possibile realizzare il dialogo informativo tra le varie amministrazioni centrali e locali e tra gli utenti e gli uffici tecnici.

A tale riguardo il professor REY fa presente che entro la fine di questo mese sarà già pronto un progetto per collegare gli uffici tecnici erariali, il catasto, i comuni e professionisti privati quali notai e geometri. Questo progetto potrebbe essere già realizzato nel 1995.

Il senatore ALÒ fa presente che ogni giorno in Italia vengono diffusi dalle varie televisioni nazionali locali ben 2.500 films. Nel contempo, le sale cinematografiche si sono ridotte da 4.000 a 700. Anche da questi elementari dati emerge come sia urgente risolvere il problema di un buon governo dei mezzi televisivi.

Inoltre, l'evoluzione dell'informatica ha fatto venir meno le funzioni di mediazione nella trasmissione delle notizie. In sostanza manca oggi il soggetto che confeziona la notizia, con tutti i rischi che ne conseguono.

Nel contempo, è evidente che gran parte dei cittadini (basti pensare ai più anziani) restano inevitabilmente esclusi dai processi conoscitivi proprio a causa della incidenza della evoluzione tecnologica sui modi di trasmissione delle notizie. Chiede pertanto come si possa evitare che lo sviluppo delle conoscenze avvenga senza escludere da questa forma di benessere gran parte dell'umanità.

Il professor REY osserva che la domanda del senatore Alò non può certo trovare risposta nel rallentamento dello sviluppo tecnologico per non escludere da esso parte della popolazione. Spetta ad una autorità impedire l'eccessivo sfruttamento dell'elemento dei costi per discriminare la trasmissione del sapere. Per questo, a loro avviso, il compito di una istituenda autorità per le telecomunicazioni dovrebbe essere soprattutto quello di difendere la domanda e non tanto quello di regolamentare l'offerta. Occorre poi certamente dare a tutti la possibilità di accedere ai nuovi strumenti di conoscenza, fermo restando che la risposta

ultima spetta alle tecnologie in quanto solo la capacità di ridurre i costi può sollecitare la lievitazione della domanda.

Il presidente BOSCO dichiara infine conclusa l'audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

37ª Seduta*Presidenza del Presidente***CARPI**

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GNUTTI.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R 033 004, C10ª, 0003ª)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di autorità regolatrici dei servizi di pubblica utilità
(R 046 003, C10ª, 0005ª)

Il ministro GNUTTI ripercorre preliminarmente le vicende storiche e i profili ordinamentali relativi all'assetto del sistema dei servizi di pubblica utilità in Italia sottolineando come esso sia stato caratterizzato dalla commistione tra i due ruoli del potere pubblico come regolatore e come gestore. Con l'avvio del processo di privatizzazione sono state poste le premesse per una profonda trasformazione dei rapporti tra le imprese erogatrici di servizi e i cittadini utenti, poichè il venir meno delle garanzie derivanti dalla natura pubblica del soggetto erogatore richiede nuove forme di tutela, di carattere privatistico.

Si tratta quindi di definire un nuovo sistema di regole idoneo ad assecondare, laddove le condizioni lo richiedono, il passaggio da un re-

gime di monopolio o di oligopolio a una effettiva concorrenza: inoltre il processo di privatizzazione di soggetti erogatori di servizi pubblici impone che la funzione di regolazione si rafforzi soprattutto nei settori in cui l'assetto monopolistico non è superabile, allo stato attuale delle tecnologie; negli stessi settori, infatti, la privatizzazione corrisponde al passaggio dal monopolio pubblico al monopolio privato.

Il ministro Gnutti dà quindi conto brevemente del quadro normativo vigente entro il quale è maturato l'indirizzo favorevole a un ampliamento delle dinamiche concorrenziali nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, soffermandosi in particolare sulla delibera CIP del 18 dicembre 1990 che, pur non avendo avuto alcun seguito pratico, ha però introdotto, per la determinazione delle tariffe, il principio del *price-cap* in base al quale il tasso di crescita dei prezzi dei servizi pubblici viene preventivamente legato alla dinamica del livello dei prezzi, scontato di un coefficiente costruito sugli incrementi di produttività del settore. Si sofferma quindi sul dibattito sviluppatosi nel corso della passata legislatura in materia di autorità regolatrici del settore dei servizi di pubblica utilità, ricordando come da due disegni di legge, di iniziativa parlamentare e governativa, si sia pervenuti alla predisposizione di un testo unificato, sull'iter del quale si è sovrapposta successivamente la legge n. 537 del 1993, con la quale il Governo è stato delegato, tra l'altro, ad emanare uno o più decreti legislativi, diretti a istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico. Da ultimo, la legge n. 474 del 1994 ha subordinato la privatizzazione di società che gestiscono servizi pubblici alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi stessi.

Il quadro normativo entro il quale deve inquadrarsi la problematica della regolazione dei servizi di pubblica utilità è quindi costituito dalle due leggi sopra citate, in coerenza con i principi di liberalizzazione dei mercati e sviluppo della competitività, adottati dalla Comunità europea anche con riferimento al comparto energetico.

La situazione attuale - prosegue il Ministro - comporta l'utilizzo di due strumenti per la regolazione dei servizi pubblici: da un lato, da parte dell'autorità governativa, l'emanazione dei provvedimenti di concessione attraverso i quali porre prescrizioni e vincoli al gestore; dall'altro l'istituzione degli organismi di controllo, in modo da assicurare alle imprese un quadro di certezza e stabilità operativa, nonché un meccanismo di fissazione della tariffa in grado di garantire la remunerazione del capitale.

Con lo schema di decreto legislativo che istituisce l'autorità per i servizi energetici, in via di predisposizione, il Governo si propone di separare il ruolo del Ministero, competente nell'elaborazione degli indirizzi di politica energetica, e il ruolo del regolatore dei servizi, che dovrà garantire l'autonomia delle imprese dalla pubblica amministrazione nonché l'utenza dal rischio che le imprese scarichino sulle tariffe le proprie eventuali inefficienze. Obiettivi fondamentali dell'autorità sono pertanto la promozione dell'efficienza e dell'economicità e la garanzia degli elevati livelli di qualità dei servizi energetici a rete; la tutela degli interessi degli utenti; la definizione di un sistema tariffario certo, basato su criteri predeterminati e atto a consentire ai soggetti esercenti un adeguato finanziamento delle attività di rilevante interesse pubblico da loro gestite. Lo schema di provvedimento prevede altresì la possibilità di

estendere la disciplina in esso contenuta, con le dovute integrazioni, ad altri servizi, connessi o complementari a quelli disciplinati; esso istituisce anche appositi canali di comunicazione con gli utenti e le loro associazioni.

Il Governo ha quindi intenzione di promuovere una struttura specifica per i settori energetici, rinunciando all'ipotesi di affidare ad un unico organismo la regolazione di tutti i servizi di pubblica utilità. Nella prospettiva assunta, che peraltro si sforza di tenere conto della necessità di adeguare gli indirizzi normativi alla continua evoluzione tecnologica, specialmente per quanto concerne i sistemi a rete, il soggetto regolatore dovrà assumere anche un ruolo di promozione della concorrenza, garantendo l'accesso di nuovi soggetti sul mercato e regolando i rapporti tra i produttori, la rete, i distributori e l'utenza che può accedere alla rete. Il regolatore svolgerà una funzione strumentale rispetto alla attività della Autorità garante della concorrenza e del mercato: la liberalizzazione della produzione elettrica e la possibilità di accesso diretto alla rete per i grandi consumatori comporteranno la fuoriuscita dal meccanismo tariffario di componenti di prezzo che entreranno in regime di mercato, ma tale mercato in una prima fase di ristretto oligopolio, con conseguenti prevedibili posizioni dominanti, richiederà un monitoraggio da parte del regolatore.

È comunque da sottolineare come l'attività del regolatore non dovrà essere gravata da compiti amministrativi: la confusione dei ruoli tra alcune autorità di settore oggi operanti che svolgono sia funzioni di controllo che funzioni amministrative rischia di riproporre le distorsioni e la non chiarezza di comportamenti sin qui imputate alle amministrazioni statali che hanno svolto il controllo sugli enti pubblici ora privatizzati.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAVAZZUTI, dopo avere osservato che la creazione di una o più autorità regolatrici è questione di carattere meramente organizzatorio, rileva che nella transizione dallo Stato gestore allo Stato regolatore, l'istituzione delle autorità regolatrici dovrebbe essere effettuata preliminarmente all'avvio delle privatizzazioni e comunque nel presupposto di un piano di riassetto dell'intero sistema dei servizi di pubblica utilità. È quindi indispensabile in primo luogo una legge che modifichi il regime delle concessioni. In caso contrario, restando immodificata la struttura monopolistica attuale del comparto elettrico, lo schema di decreto legislativo illustrato dal Ministro consentirebbe la costituzione di un'autorità competente solo in materia tariffaria, mentre il vero compito del soggetto regolatore consiste nella promozione della più ampia concorrenza, attraverso la determinazione di condizioni che consentano l'accesso di nuovi operatori sul mercato dei servizi e la fissazione di tariffe che impediscano il consolidamento di posizioni dominanti. Il Governo dovrebbe pertanto precisare i suoi programmi di politica industriale nel settore energetico, chiarendo se intende riconoscere il monopolio naturale limitato al sistema di trasmissione a rete e promuovere un effettivo pluralismo nei settori della distribuzione e della produzione. In mancanza di tali elementi di informazione, non è possibile esprimere una valutazione compiuta sulla proposta illustrata dal Ministro. In as-

senza di un preciso indirizzo in materia di politica energetica, vi è il rischio di sovrapporre una struttura burocratica parallela su un sistema industriale destinato a restare invariato.

Il senatore DEBENEDETTI ritiene necessario un approfondimento della riflessione sui rapporti tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui compete la tutela di un interesse generale, e l'istituenda autorità regolatrice dei servizi energetici. Il Governo dovrebbe comunque chiarire quali indirizzi di politica industriale intende perseguire nel settore energetico: attualmente, infatti, la dimensione dell'Enel è tale da far ritenere che l'autorità regolatrice possa, nei fatti, finire con l'assumere una posizione subalterna nei confronti del soggetto controllato. È invece necessario avviare da subito un processo di apertura al mercato, operando affinché sorga una pluralità di soggetti operanti in regime di effettiva concorrenza. In tale contesto l'autorità potrà essere investita di poteri effettivi.

Segnala inoltre la necessità di avviare il processo di privatizzazione delle imprese che gestiscono servizi pubblici a livello locale, rimuovendo alcuni elementi di rigidità della vigente normativa.

Il riassetto del settore energetico comporterà anche una riflessione sulle competenze in materia di approvvigionamento, questione assai delicata che presenta importanti risvolti di politica estera.

Il senatore CHERCHI ricorda che la legge n. 474 del 1994 stabilisce che l'istituzione delle autorità regolatrici preceda l'avvio della privatizzazione delle imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità. Dall'esposizione del Ministro sembra di comprendere che i tempi per l'istituzione dell'autorità sono tali da far ritenere impossibile un avvio del processo di privatizzazione dell'Enel entro l'anno. Ciò di per sé non costituisce motivo di allarme, considerata anzi la necessità di procedere con cautela in un settore assai importante, tenendo conto di tutte le caratteristiche strutturali di esso, in primo luogo lo sbilanciamento dovuto alla dipendenza dagli idrocarburi. Si pone comunque il problema di garantire l'indipendenza effettiva dell'istituenda autorità, poichè dalle anticipazioni più o meno ufficiali di documenti ministeriali sembra affermarsi una soluzione opposta, nel senso di fare dell'autorità stessa una branca del Ministero dell'industria.

È invece necessario disporre al più presto di strumenti idonei a garantire la posizione del consumatore e dell'utente: in particolare, occorre invertire la tendenza per cui in Italia, in presenza di una assai discutibile liberalizzazione della produzione di energia elettrica, il sistema tariffario è tale da premiare la minor efficienza nel campo della produzione energetica, diversamente da quanto prevede il sistema del *price cap* che, introducendo il parametro degli incrementi di produttività, dovrebbe premiare l'efficienza dei produttori.

Un punto essenziale, comune sia al comparto elettrico che a quello del gas, è comunque la garanzia dell'accesso alla rete di trasmissione in termini economicamente convenienti per tutti gli operatori.

Circa la ventilata ipotesi di un necessario smembramento dell'Enel, occorrerà innanzitutto interrogarsi se sia veramente utile procedere alla riduzione di capacità operative sul mercato interno e internazionale di una società che è il terzo produttore mondiale e che, proprio grazie alle

sue dimensioni, è in grado di svolgere un ruolo determinante per quanto concerne la ricerca e l'innovazione tecnologica: quest'ultima, infatti, anche nel prossimo decennio risulterà il fattore decisivo per la crescita e lo sviluppo. Sarebbe altrettanto opportuno chiedersi perchè mai, ad esempio, nè il governo conservatore francese intenda privatizzare l'ente elettrico nazionale, nè i governi regionali tedeschi pensino a dismettere le proprie società per l'energia elettrica. Ma, pur tenendo conto delle stesse autocritiche espresse dai privatizzatori britannici e fermo restando che ormai nessuno intende mettere in discussione la privatizzazione dell'Enel, resta il fatto che già ora in Italia è possibile, per i privati, produrre energia elettrica e rivenderla all'Enel a un prezzo molto più remunerativo di quanto si immagini, grazie alla legge n. 9 del 1991: nulla toglie pertanto che, proprio per il particolare *deficit* energetico dell'Italia, anche privatizzando l'Ente nella sua attuale conformazione, resterebbero quote molto ampie di energia elettrica che potrebbero essere prodotte da altri privati, per importi non solo significativi ma decisamente cospicui.

Ove il Governo non predisponesse un testo chiaro e inequivocabile per la istituenda autorità, così come per la privatizzazione del comparto energetico, si favorirebbe l'attuale tendenza dell'ente elettrico a cancellare gli investimenti più innovativi e a concentrarsi su obiettivi minori: ma la conseguenza più grave sarebbe costituita dalla sostanziale sven-dita di un patrimonio pubblico che ammonta a circa 70.000 miliardi di lire.

Il senatore BAGNOLI ricorda che nella seduta di ieri il Presidente della Confindustria, intervenendo sulla privatizzazione dell'Enel, ha prospettato l'ipotesi di una trasformazione dell'azienda in una *holding* privata da collocare immediatamente sul mercato, al fine di evitare i ritardi che inevitabilmente deriverebbero dai tempi necessari a creare soggetti distinti operanti nel settore della produzione, della trasmissione e della distribuzione. In tale ipotesi la trasformazione degli attuali assetti sarebbe solo apparente, considerato l'inevitabile perpetrarsi di un rapporto gerarchico di subordinazione alla *holding* delle società collegate.

Per quanto riguarda l'autorità regolatrice, la cui istituzione dovrebbe comunque procedere contestualmente al processo di privatizzazione, è auspicabile che venga evitata ogni duplicazione di competenze rispetto al Ministero dell'industria, soprattutto per quanto riguarda la determinazione delle tariffe.

Il presidente CARPI, considerato l'avvenuto inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito delle comunicazioni fornite dal Ministro dell'industria.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI comunica che, accogliendo la richiesta pervenuta dai rappresentanti dei Gruppi, la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

27ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MULAS

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R 030 000, C11ª, 0001ª)

Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 15,20 è ripresa alle ore 16,20.

Il Presidente, accertato che, anche dopo la sospensione, la Commissione non risulta in numero legale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

26ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*Interviene il sottosegretario per i lavori pubblici Nania.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE REFERENTE****(701) Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato alle rispettive repliche, il Presidente dà conto dei pareri pervenuti; si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 1.1.

Il sottosegretario NANIA presenta ed illustra l'emendamento 1.3.

Il senatore FABRIS si dichiara contrario all'emendamento 1.1, sul quale è invece favorevole il senatore FARDIN.

Il relatore FANTE esprime parere contrario all'emendamento 1.1, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 1.3.

Il sottosegretario NANIA esprime parere contrario all'emendamento 1.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto dalla Commissione, che accoglie invece l'emendamento 1.3.

Il sottosegretario NANIA presenta ed illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore RONCHI si dichiara favorevole all'emendamento 2.2.

Il relatore FANTE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, rimettendosi al Governo sull'emendamento 2.2; lamenta peraltro la tardiva presentazione in seduta degli emendamenti del Governo, che non ha consentito un loro approfondito esame neppure da parte del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Il senatore GIOVANELLI dà per illustrato l'emendamento 3.8, mentre il senatore FARDIN illustra l'emendamento 3.9.

Il senatore FABRIS interviene sugli emendamenti all'articolo 3, dichiarandosi favorevole al solo 3.9.

Il relatore FANTE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8; è invece favorevole all'emendamento 3.9.

Il sottosegretario NANIA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.9; si dichiara invece contrario agli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

La Commissione respinge quindi a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.4, 3.5 e 3.6. Dopo che l'emendamento 3.9 è stato approvato, risulta respinto l'emendamento 3.7.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 4.2, soppressivo dell'articolo 4: tale norma, di proroga dell'istituzione del parco interregionale del Delta del Po, attenterebbe alla certezza del diritto ed allo sviluppo delle iniziative di salvaguardia ambientale nella zona.

Il senatore CARCARINO dà per illustrato l'emendamento 4.1, mentre il senatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 4.3.

Il senatore DI BENEDETTO interviene sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, auspicando che la legge-quadro sulle aree protette - rivelatasi inapplicabile nel passato biennio - sia rivista; gravi inadempienze vanno infatti attribuite alle passate gestioni del Ministero dell'ambiente; che in particolare non si è mai attivato sulla questione relativa al Delta del Po.

Il senatore SURIAN dichiara che la legge-quadro sulle aree protette si ispira ad un vincolismo eccessivo, all'origine della riluttanza dei 70

mila abitanti del Delta del Po all'istituzione del parco; attualmente la regione Veneto sta predisponendo un piano d'area che potrebbe superare i passati dissensi con la regione Emilia-Romagna in merito al parco interregionale, la cui perimetrazione per sette ottavi rientra nel territorio veneto.

Il senatore FARDIN concorda con taluni dubbi espressi sull'articolo 4, ma ipotizza una formulazione di compromesso della proroga del termine, sulla quale potrebbe realizzarsi un più ampio consenso.

Il senatore GRIPPALDI lamenta l'eccessiva penalizzazione delle popolazioni determinata dalla creazione di vincoli nei parchi: occorrerebbe realizzare invece un punto di equilibrio che consenta l'adeguata valorizzazione delle istanze locali, a cui si dovrebbe dare ascolto anche in sede parlamentare mediante audizioni.

Il senatore PAROLA ravvisa ampie possibilità di dialogo tra i vari interessi incidenti sui parchi, passando da un momento di confronto ad un rapporto sinergico tra ambientalismo, agricoltura, attività venatoria e sviluppo turistico.

Il relatore FANTE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.1 e 4.3.

Il senatore RONCHI, nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 4.2, ricorda il parere contrario espresso dalla 1ª Commissione sull'articolo 4. Prevede che, dando corso all'attuale formulazione della norma, non sarà istituito alcun parco, visto che il comma 2 non contiene un termine per la costituzione del parco nazionale.

Il senatore SURIAN dichiara voto contrario all'emendamento 4.2, ricordando la necessità di rispettare la volontà della popolazione locale, mediante una proroga che consenta il raggiungimento della prescritta intesa interregionale.

Il senatore GIOVANELLI dichiara voto favorevole all'emendamento 4.2.

La Commissione respinge quindi a maggioranza l'emendamento 4.2.

Il senatore DI BENEDETTO dichiara voto contrario agli emendamenti 4.1 e 4.3, rilevando che nessuna azione è stata messa in opera nello scorso biennio dal Ministro dell'ambiente per favorire l'intesa tra la regione Veneto e la regione Emilia-Romagna, producendo la situazione che rende ora necessaria la proroga del termine di cui all'articolo 4. La necessità di trovare un equilibrio tra centro e periferia, nella gestione dei parchi, deve superare le prassi in senso centralistico che troppo spesso, nel recente passato, hanno disatteso la volontà delle popolazioni sul cui territorio il parco insiste.

Il senatore GIOVANELLI, nell'esprimere voto favorevole agli emendamenti 4.3 e 4.1, dichiara che con essi non si intende affatto far calare

una decisione d'autorità sulle popolazioni interessate: il Gruppo Progressisti-Federativo è ben consapevole delle complesse problematiche di equilibrio tra comando e consenso nelle aree protette, così come auspica da tempo un bilanciamento tra poteri locali ed autorità centrale nonché una correlazione anche cronologica tra vincoli ed incentivi connessi alla politica dei parchi.

L'anomalia della proposta di istituzione di un parco interregionale, per un'area come il Delta del Po che risulta di notevole ampiezza, deriva dal fatto che iniziative in materia precedettero la stessa redazione della legge n. 394 del 1991: in merito all'attuazione di quest'ultima non possono ascriversi colpe indiscriminatamente ai Ministri dell'ambiente della scorsa legislatura, trattandosi assai spesso di problematiche attuative la cui complessità deriva dalla stessa realtà sulla quale si incide. Quanto alla data della proroga, va respinta l'interpretazione di coloro che intenderebbero far slittare il termine per l'intesa interregionale ad una data successiva allo svolgimento delle elezioni regionali della prossima primavera, confidando in potenziali sviluppi volti a disattendere gli affidamenti esistenti per il raggiungimento dell'intesa.

La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 4.1 e 4.3, di contenuto identico.

Il senatore FARDIN illustra l'emendamento 5.1 che, previo parere favorevole del relatore FANTE, è accolto dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Fante a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti approvati, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie nonché a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (701)

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dalla legge di conversione del presente decreto si applicano anche ai comuni del bacino scolante in laguna che abbiano già avviato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, usufruendo dei fondi stanziati dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, i lavori di adeguamento del sistema collettore dei reflui nella rete consortile affluente all'impianto di depurazione di Fusina (Venezia)».

1.1

CARCARINO

Al comma 1, nel testo del richiamato articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come novellato, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Gli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, sono sostituiti con i seguenti:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui uno scarico nell'ambito territoriale di applicazione della presente legge, senza aver richiesto la prescritta concessione al Magistrato alle acque se lo scarico avviene entro la conterminazione lagunare ovvero senza aver richiesto la prescritta autorizzazione se lo scarico avviene nel restante ambito di applicazione della presente legge, ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che la concessione o l'autorizzazione è stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni».

1.3

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentito il comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962».

2.1

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

2.2

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: “, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia,”».

3.1

CARCARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: “a Venezia insulare, alle isole della laguna” sono sostituite dalle seguenti: “al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, Lido compreso, al litorale di Pellestrina”».

3.2

CARCARINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "documentate, accertate e verificate necessità".

1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La Commissione per la graduazione degli sfratti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, verifica d'ufficio la sussistenza della necessità del locatore. Nelle more della verifica della necessità non può essere disposta l'assegnazione della forza pubblica per l'esecuzione forzata dello sfratto».

3.3

CARCARINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità".

1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, inserire tra il secondo e il terzo periodo le seguenti parole: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del Codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del Codice di procedura civile».

3.8

PAROLA, GIOVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità».

3.4

CARCARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: "Nel caso di trasferimento di beni immobili ad uso residenziale non locati il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sugli stessi. A tale fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti nel territorio di cui al comma 1, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio. Il diritto di prelazione di cui al presente comma è esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto».

3.5

CARCARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che li effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al Regio Decreto 26 luglio 1886, n. 361”».

3.6

CARCARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360 le parole: “nel territorio del Comune di Chioggia” sono sostituite dalle seguenti: “nel territorio dei centri storici di Chioggia e Sottomarina”».

3.9

FARDIN, MODOLO

Al comma 5, capoverso 4, sostituire le parole: «, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, e di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996» con le seguenti: «e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994».

3.7

CARCARINO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

RONCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1994».

4.1

CARCARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1994».

4.3

GIOVANELLI, PAROLA

Art. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'area del comprensorio denominato *Ex Forte di Brondolo*, così come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 marzo 1982, n. 72, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate».

5.1

FARDIN, MODOLO

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

6ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
MARCHETTI

indi del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R 027 000, B65ª, 0002ª)

Il presidente Marchetti avverte che si dovrà procedere oggi alla terza votazione per l'elezione del Presidente del Comitato, votazione nella quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Presidente chiama quindi il deputato Neri a svolgere le funzioni di Segretario e indice la votazione a scrutinio segreto.

Concluse le operazioni di voto, il Segretario procede allo scrutinio dei voti.

Il Presidente comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 8; hanno ottenuto voti: Brutti 4, Di Muccio 4.

Non essendo stata raggiunta da alcun candidato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, il presidente Marchetti avverte che avrà luogo un quarto scrutinio. Ricordato che i componenti del Comitato potranno votare solo per i candidati Brutti e Di Muccio, indice la votazione.

Esaurite le operazioni di voto, il Segretario procede allo scrutinio dei voti.

Il Presidente comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 8; hanno ottenuto voti: Brutti 4, Di Muccio 4.

Essendosi verificata la parità di voti nel ballottaggio, il presidente Marchetti proclama eletto Presidente del Comitato il senatore Brutti in quanto più anziano di età.

Il Presidente eletto, nell'assumere la Presidenza, rivolge un ringraziamento ai componenti del Comitato ed esprime l'auspicio che, chiusa con il voto odierno una fase difficile, i lavori dell'organismo parlamentare di vigilanza sui Servizi possano svilupparsi in un clima di leale e proficua collaborazione.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,50).

Il presidente Brutti indice la votazione per l'elezione del Vicepresidente.

Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 8; hanno ottenuto voti: Boso 5, schede bianche 3.

Il Presidente proclama eletto Vicepresidente del Comitato il senatore Boso.

Il presidente Brutti indice la votazione per l'elezione del Segretario.

Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 8; hanno ottenuto voti: Neri 5, schede bianche 3.

Il Presidente proclama eletto Segretario del Comitato il deputato Neri.

Il presidente Brutti avverte, infine, che si riserva di convocare il Comitato nella prossima settimana al fine di compiere una riflessione collegiale sul programma dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1994

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 16,50.

*ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
(A 007 000, B53°, 0001°)*

Tiziana PARENTI, Presidente, propone di assumere il regolamento interno della precedente Commissione, aggiornato con le necessarie modifiche di carattere puramente formale e privato del suo ultimo articolo, quale regolamento provvisorio. Nei prossimi giorni sarà poi possibile ad ogni membro della Commissione far pervenire all'ufficio di Presidenza proposte di modifica, in modo da giungere in tempi rapidi alla stesura di una bozza di regolamento definitivo, che dovrà poi essere esaminata e discussa dalla Commissione. Ritiene che la procedura proposta sia in grado di garantire pienamente sia l'esigenza di assicurare la piena funzionalità, fin da oggi, della Commissione sia la necessità di esaminare con la dovuta ponderatezza l'eventualità e l'opportunità di modifiche non puramente formali al regolamento approvato dalla Commissione Antimafia nella precedente legislatura.

Dà quindi lettura della proposta di regolamento provvisorio, che risulta del seguente tenore:

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dall'articolo 1 e seguenti della legge 30 giugno 1994, n. 430, e secondo le norme del presente Regolamento.

TTTOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1994, n. 430, dura in carica per la durata della XII legislatura.

2. La Commissione esercita i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, la Commissione provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1994, n. 430.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria di cui all'articolo 24 e dei collaboratori di cui all'articolo 25 e salvo quanto disposto dagli articoli 16, 17 e 18.

Art. 5.

(Costituzione della Commissione)

1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente per procedere all'elezione, fra i suoi componenti, di due Vicepresidenti e di due Segretari. - Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.

2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti e un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 6.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.

Art. 7.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 8.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza:

a) propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno delle sedute;

b) delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione inerenti all'attività della Commissione;

c) esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce;

d) propone alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo quanto previsto dal comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 10.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Questi argomenti, se la Commissione lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 11.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.

2. La presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora

della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 12.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale. Ai fini del computo della maggioranza sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.

3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 2, la domanda si intende ritirata.

4. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

2. Le delibere della Commissione vengono di norma pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie o discussioni, la Commissione può stabilire, finchè lo ritenga opportuno, che i propri componenti siano vincolati dal segreto.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, a cura dei Segretari.

5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario con l'indicazione degli intervenuti nelle discussioni, delle opinioni espresse e delle deliberazioni adottate.

6. Il Presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Nei resoconti non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni di cui al comma 3.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico sono ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei Deputati.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI
E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16, la Commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale - richiamati dall'articolo 3 della legge

30 giugno 1994, n. 430 – contro coloro che rifiutano uffici legalmente dovuti e contro gli autori di dichiarazioni false o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

Art.18.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente ovvero come testimoni sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.

3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 19.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 20.

(Denuncia di reati)

1. Nei casi di cui all'articolo 19 ed in quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1994, n. 430, la Commissione invia rapporto all'Autorità giudiziaria. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere.

Art. 21.

(Archivio della Commissione)

1. Qualunque atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della Commissione.

4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 del presente Regolamento o dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1994, n. 430, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 22.

(Relazione conclusiva)

1. Fermi restando l'obbligo della Commissione di riferire comunque annualmente al Parlamento, nonchè la facoltà di farlo ogni volta che lo ritenga opportuno, la Commissione deve presentare al Parlamento entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 23.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1994, n. 430, la Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato dal proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 24.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 25.

(Collaborazioni)

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1994, n. 430, e dell'articolo 13, comma 3, del presente regolamento, svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e possono assistere ai lavori della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'Ufficio di presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 24 del presente Regolamento.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL CALENDARIO DEI LAVORI
(A008 000, B53*, 0001)

Tiziana PARENTI, Presidente, propone, anche in seguito alle risultanze emerse nella riunione appena tenuta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che la Commissione avvii i suoi lavori con un ciclo di audizioni volte a sentire i ministri responsabili dei dicasteri maggiormente impegnati nella lotta alla criminalità organiz-

zata e i funzionari responsabili delle strutture più direttamente operanti in tale settore. Contestualmente a tale iniziale ciclo di audizioni, che potrà essere in seguito completato attraverso l'audizione di altri soggetti, l'Ufficio di Presidenza potrà procedere alla stesura del programma di lavoro, che sarà poi presentato alla Commissione. Tale procedura potrà quindi stabilire un quadro completo ed aggiornato degli strumenti attualmente a disposizione dello Stato nel campo della lotta alla criminalità organizzata, fornendo a tutta la Commissione elementi che potranno risultare di grande utilità per la stesura del programma e per la formazione di gruppi di lavoro. Propone quindi che la prima seduta dedicata a tale ciclo di audizioni si svolga lunedì prossimo 19 settembre, con l'audizione del ministro dell'interno e del ministro di grazia e giustizia.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo Progressisti-Federativo) rileva che in ogni caso lo svolgimento delle audizioni non può prescindere dalla focalizzazione di un preciso contesto programmatico, nel quale la Commissione deve coerentemente operare. Diversamente si rischierebbe di avere tematiche generiche oppure tra loro non sufficientemente collegate e non in grado di rispondere a quelle che sono le effettive esigenze conoscitive della Commissione.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO (gruppo Progressisti-Federativo) pone in luce la necessità per la Commissione di acquisire preliminarmente gli atti già in possesso della precedente Commissione, e di rivolgere una richiesta agli uffici giudiziari per ottenere gli atti che abbiano una loro definizione e che possano risultare utili alle finalità d'inchiesta della Commissione stessa.

Il senatore Nicola MANCINO (gruppo PPI), condividendo l'impostazione dei lavori emersa nell'intervento del Presidente, rileva la necessità che la formazione di un organico programma di lavoro si fondi su un adeguato quadro di conoscenze, ed in questa prospettiva - data la centralità del tema riguardante il rapporto tra economie e criminalità - ritiene che sarebbe utile procedere all'audizione anche del ministro delle finanze, del governatore della Banca d'Italia e del Presidente dell'ABI. Osserva inoltre che l'audizione del ministro dell'interno prevista per la prossima settimana potrebbe essere una buona occasione per avere utili informazioni sul problema dell'inquinamento mafioso degli enti locali. Non si può infatti dimenticare che il relativo silenzio mafioso di questi ultimi mesi rappresenta un segnale assai inquietante, di fronte al quale è necessario non abbassare il livello della vigilanza e di fronte al quale la Commissione deve impegnarsi nel modo più risoluto per fornire una valida testimonianza di presenza.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo Progressisti-Federativo) osserva che appare indispensabile che la Commissione, oltre a dedicarsi ai temi di stretta attualità, dotati di una forte proiezione sul presente, dedichi una assidua e costante attenzione anche alla necessità di chiarire tutti i lati oscuri nella storia della mafia di questi ultimi venti anni, tuttora coperti da fitti veli. Dopo aver osservato che l'audizione del ministro dell'interno potrebbe chiarire anche il tema della collaborazione tra

le forze di polizia e le forze dell'esercito, richiama la drammatica situazione di parecchie realtà locali, di cui sono esempio assolutamente significativo i paesi di Plati e di Stefanaceni. A queste drammatiche situazioni occorre che lo Stato, e la Commissione nell'ambito delle sue competenze, diano una risposta alta e adeguata alle aspettative dei cittadini.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo di Rifondazione Comunista) ritiene che il ministro dell'interno potrebbe fornire chiarimenti anche sui recenti mutamenti all'interno delle strutture operative maggiormente impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. Richiama la grave situazione esistente in Calabria, emersa ultimamente in modo clamoroso anche sugli organi di stampa attraverso la vicenda della baronessa Cordopatri. Occorre che la Commissione anche di questo si occupi, e che sia chiara la sua volontà di fornire una incisiva risposta che testimoni la sua presenza di fronte a tutti i cittadini.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo Forza Italia) propone che la Commissione si occupi anche del problema della immigrazione clandestina e della tratta di donne, questioni cadute ormai sotto il dominio dei racket mafiosi. In questo senso, dopo una indagine adeguata, si potrebbe pervenire ad utili proposte di modifica della legge Martelli.

Dopo interventi del deputato Antonio BARGONE, del senatore Corrado STAJANO (gruppo Progressisti-Federativo), del deputato Maurizio BERTUCCI (gruppo Forza Italia), il deputato Giuseppe AYALA (gruppo Misto) pone in evidenza le necessità di disporre in tempi rapidi di gruppi di lavoro operanti sui temi di maggiore interesse.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo Progressisti-Federativo) rileva quindi che in questi ultimi mesi, nei quali la Commissione non ha potuto ovviamente operare, si sono accumulate molte questioni urgenti che richiedono risposte adeguate ad aspettative che sono largamente diffuse. Vi è quindi l'esigenza di disporre al più presto di un programma organico di lavoro da parte della Commissione, al quale possa affiancarsi la costituzione di gruppi di lavoro in grado di focalizzare le tematiche settoriali di maggiore interesse.

Dopo ulteriori interventi del deputato Michele CACCAVALE (gruppo Forza Italia), del deputato Antonio DEL PRETE (gruppo Alleanza Nazionale-MSI), del deputato Alberto SIMEONE (gruppo Alleanza Nazionale-MSI), del senatore Corrado STAJANO, del senatore Saverio DI BELLA, del deputato Sandra BONSANTI (gruppo Progressisti-Federativo) e del deputato Luca AZZANO CANTARUTTI (gruppo Lega Nord), il Presidente Tiziana PARENTI ritiene quindi che si possa procedere lunedì prossimo, alle ore 11, all'audizione del ministro dell'interno. Tale audizione avrà ad oggetto i seguenti temi: gli strumenti a disposizione delle diverse strutture operanti nel campo della lotta alla criminalità organizzata e la possibilità di una loro evoluzione e di un loro miglioramento; il coordinamento di queste strutture avendo anche presente la necessità di opportuni collegamenti a livello internazionale; il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia con particolare riferimento

all'adozione del relativo regolamento; la situazione dei testimoni e delle vittime di mafia; lo stato complessivo della problematica relativa alle infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni locali; le possibilità di indagine e di repressione dei reati legati all'attività di società finanziarie colluse con la criminalità organizzata. Dopo tale audizione è quindi convocato per la stessa giornata alle ore 15, l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Successivamente, alle ore 16, si svolgerà l'audizione del ministro di grazia e giustizia, con riferimento ai seguenti temi: la problematica legata all'articolo 41-bis del codice di procedura penale; la situazione dei pentiti per quanto di competenza del Ministro di grazia e giustizia; l'attività della Direzione nazionale antimafia e delle Procure distrettuali; la questione dei Tribunali distrettuali. (R 029 000, B53, 0001°)

Dopo lo svolgimento di tali audizioni sarà quindi possibile procedere all'audizione del Ministro delle finanze, e dei responsabili delle strutture operative maggiormente impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, mentre il ciclo di audizioni potrà trovare una sua logica conclusione nell'audizione del Presidente del Consiglio sulle prospettive complessive dell'azione del Governo contro la mafia. Contestualmente a tale intenso sforzo conoscitivo, che dovrà almeno in questa prima fase riguardare anche il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina oltre alle tradizionali giornate di lavoro parlamentare, l'Ufficio di Presidenza potrà procedere nell'elaborazione di un organico programma di lavoro della Commissione e nella proposta della costituzione di alcuni gruppi di lavoro sui temi di maggiore rilievo.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Tiziana PARENTI, Presidente, propone alla Commissione di acquisire formalmente tutti gli atti formati o pervenuti alla Commissione nel corso della passata legislatura.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 18,30.